

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

Roma, 20 settembre 2004

Si pubblica on-line, il 19, 20 e 30 di ogni mese.  
Registrazione Tribunale di Roma n. 249/1988

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:  
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)  
2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

## Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## Riproduzione anastatica

### PARTE I

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 704.

L.R. 23/03 "Interventi in favore dei laziali emigrati all'estero e dei loro familiari". Programma Triennale 2004/2006 degli interventi in favore degli emigrati laziali. Interventi anno 2004 . . . . . Pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2004, n. 736.

Art. 3, della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6. Definizione delle tipologie delle emergenze socio-assistenziali dei piccoli Comuni e dei criteri e delle modalità per la concessione dei relativi contributi . . . . . 29

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
oooooooooooooooooooo

6 AGO. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI 6 AGO. 2004

NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 736-

OGGETTO:

Articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6. Definizione delle tipologie delle emergenze socio-assistenziali dei piccoli Comuni e dei criteri e delle modalità per la concessione dei relativi contributi.



736 - 6 AGO. 2004 *G*

Oggetto: Articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6. Definizione delle tipologie delle emergenze socio-assistenziali dei piccoli Comuni e dei criteri e delle modalità per la concessione dei relativi contributi.

### LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali

- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- VISTA la legge 28 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 concernente "Piano nazionale degli interventi e di servizi sociali 2001-2003";
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modificazioni;
- VISTO in particolare l'articolo 51 della l.r. 38/1996, così come modificato dall'articolo 40 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo ai piani di zona distrettuali;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2004, n. 318 recante: "Proposta di deliberazione consiliare concernente l'approvazione del Piano socioassistenziale regionale 2003-2005";

CONSIDERATO che la legge nazionale di riforma dei servizi sociali (legge 328/2000), la legge regionale di riordino dei servizi ed interventi socioassistenziale (l.r. 38/1996) e la proposta di piano socioassistenziale 2002-2004 (DGR 318/2004) hanno individuato nel distretto sociosanitario l'ambito territoriale ottimale per l'attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTA la legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 concernente "Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali" che prevede la concessione di appositi contributi in favore dei piccoli comuni del Lazio, con popolazione non superiore ai duemila abitanti, per fronteggiare emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse proprie comunali e quelle trasferite dalla Regione in via ordinaria risultano insufficienti;

VISTO in particolare l'articolo 3 della l.r. 6/2004 che stabilisce che la Giunta regionale definisce con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, la tipologia delle emergenze socio-assistenziali, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi ai Comuni;



*[Handwritten signature]*

736 - 6 AGO. 2004 Q

ATTESO che ai fini della predisposizione del provvedimento di cui al punto precedente devono essere osservati, ai sensi del citato articolo 3 della l.r. 6/2004, i seguenti principi:

- a) le emergenze devono attenersi esclusivamente a servizi o interventi rientranti nei livelli essenziali concernenti le prestazioni socio-assistenziali in ambito comunale;
- b) i contributi non possono essere concessi per interventi previsti nei piani di zona di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996;
- c) nel caso in cui, a seguito dell'emergenza, si renda necessario un intervento destinato a proseguire per più anni, il contributo può essere concesso soltanto in relazione all'anno in cui si è verificata l'emergenza; per gli anni successivi l'intervento deve essere inserito nei piani di zona di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996 e successive modifiche.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2004, n. 610 concernente "Piano di utilizzazione del fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale e della quota del fondo nazionale per le politiche sociali destinata all'organizzazione ed alla gestione dei servizi e degli interventi socioassistenziali e sociosanitari a livello distrettuale. Approvazione documento concernente Fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale e fondo nazionale per le politiche sociali. Linee guida ai Comuni;

ESPERITA la procedura di concertazione e consultazione con le parti sociali;

VISTO il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali espresso nella seduta del 2 agosto 2004, che viene allegato alla presente deliberazione (allegato B);

RITENUTO ragionevole conformarsi all'indicazione contenuta nel parere di cui al punto precedente sull'opportunità di fissare, limitatamente all'esercizio finanziario 2004, la data di presentazione delle domande per accedere ai contributi di cui alla l.r. 6/2004 al 15 ottobre 2004, anziché al 30 settembre e di modificare in tal senso l'allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

all'unanimità

### DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente, di:

A) di stabilire, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 6/2004, le tipologie delle emergenze a carattere socio-assistenziale che possono interessare i Comuni con popolazione fino a duemila abitanti ed i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi, come da allegato A che forma parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

B) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

6 AGO. 2004



AS

ALLEGATO A



ALLEG. alla DELIB. N. 736  
- 6 AGO. 2004  
DEL ..... 9

La Regione interviene in favore dei piccoli comuni del Lazio, attraverso la concessione di appositi contributi, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali dei servizi sociali in occasione del verificarsi di emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse proprie comunali e quelle trasferite dalla Regione in via ordinaria siano insufficienti.

### **Definizione di piccoli Comuni.**

Per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione uguale o inferiore ai duemila abitanti (dati forniti dalla Direzione regionale Sistemi Informativi e Statistici, Provveditorato e Patrimonio – Area Statistica 3/E).

### **Tipologia delle emergenze socio-assistenziali**

La Regione Lazio, in attuazione della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche e della legge n. 328/200, ha individuato nel distretto socio-sanitario l'ambito territoriale ottimale di riferimento per promuovere forme associative tra i Comuni e per la definizione e la gestione dei piani di intervento. I servizi esistenti vengono ricompresi in macro aree di intervento che costituiscono l'insieme dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale (LIVEAS) che devono essere assicurati in ciascun distretto.

I LIVEAS rappresentano quindi i livelli minimi di servizi, prestazioni ed attività che ogni ambito territoriale è tenuto ad organizzare per promuovere il miglioramento della qualità della vita della comunità locale.

Nei piccoli Comuni si possono verificare, tuttavia, situazioni di emergenza socioassistenziale, riguardanti interventi o servizi rientranti nei LIVEAS, cui non è possibile tempestivamente porre rimedio con le risorse per l'attuazione dei piani di zona distrettuali; è pertanto necessario intervenire al riguardo attraverso l'utilizzazione del fondo istituito con la l.r. 6/2004, nei limiti delle disponibilità del fondo stesso.

Le emergenze socioassistenziali che possono essere finanziate con il fondo di cui sopra devono:

- a) rientrare nella tipologia degli interventi e servizi ricompresi nei livelli essenziali di prestazioni socioassistenziali da garantire in ambito distrettuale, con riferimento ai seguenti servizi e/o interventi:
  - 1. servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personale e familiare;
  - 2. assistenza domiciliare;
  - 3. strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per soggetti con fragilità sociale;
- b) riguardare le fasce più deboli (anziani non autosufficienti, portatori di handicap, minori in difficoltà);
- c) non rientrare, per ragionevoli motivi, tra i servizi e gli interventi assicurati a livello distrettuale nei piani di zona.

Ma 5

### **Criteri e modalità di erogazione dei contributi**

I Comuni con popolazione uguale o inferiore ai 2000 abitanti per accedere ai contributi di cui alla l.r. 6/2004, devono presentare domanda entro il 30 settembre di ogni anno all'Assessorato alle Politiche per la Famiglia e Servizi sociali, Viale del Caravaggio n. 99, 00147 Roma. Limitatamente all'esercizio finanziario 2004, le domande per accedere ai contributi di cui alla l.r. 6/2004 devono essere presentate entro il 15 ottobre 2004.

Non vengono accettate:

- a) le richieste presentate da Comuni che ricevano durante lo stesso esercizio finanziario finanziamenti provenienti dal fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale per progetti di interesse regionale e/o di rilevante interesse sociale, ai sensi del punto 1), lettera b) della DGR 610/2004;
- b) le richieste riguardanti il finanziamento di interventi iscritti nel piano di zona distrettuale.

Il contributo massimo erogabile per ciascuna emergenza è di Euro 50.000,00.

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti per tutti le richieste di finanziamento presentate e ritenute ammissibili, ai fini dell'assegnazione dei contributi hanno priorità i Comuni che hanno ricevuto in seguito di ripartizione del fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale meno risorse in base alla popolazione residente ed al territorio, ai sensi del punto 1), lettera a) della DGR 610/2004 e che non hanno ricevuto negli esercizi finanziari precedenti contributi per emergenze socioassistenziali.

Nel caso in cui, a seguito dell'emergenza, si renda necessario un intervento destinato a proseguire per più anni, il contributo può essere concesso soltanto in relazione all'anno in cui si è verificata l'emergenza; per gli anni successivi l'intervento deve essere inserito con priorità nei piani di zona di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996 e successive modifiche.

176

11

ALLEG. alla DELIB. N. 736  
DEL ..... - 6 AGO. 2004

G B

**REGIONE LAZIO  
CONFERENZA PERMANENTE REGIONE – AUTONOMIE LOCALI  
CONSULTAZIONE INFORMALE**

**DETERMINAZIONE 02/C.I./2004**

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione G.R. concernente: “ Articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2004, N. 6 – Definizione delle tipologie delle emergenze socio-assistenziali dei Piccoli Comuni e dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi in favore dei piccoli Comuni per le emergenze” (Assessore Formisano)

L'anno 2004, addì 02 nel mese di agosto, alle ore 15,00, in Roma, presso la sede della Regione, in Roma, Via R. Raimondi Garibaldi, 7 palazzina B – piano 8° è convocata la riunione per la Consultazione informale della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, con note prot. N. 3682/SP e N. 3684/SP, in data 30 luglio 2004, e N: 3688/SP in data 2 agosto 2004, dall'Assessore regionale Affari Istituzionali ed Enti Locali, On.le Donato Robilotta, sotto la presidenza del medesimo Assessore, con l'assistenza del Segretario, Michele Annese, con la richiesta partecipazione dei seguenti componenti:

1. Presidente Giunta regionale, On.le Francesco Storace
  2. Assessore regionale Affari Istituzionali ed Enti locali, On.le Donato Robilotta
  3. Presidente della Provincia di Roma, On.le Enrico Gasbarra,
  4. Presidente della Provincia di Frosinone, On.le Francesco Scalia
  5. Presidente della Provincia di Latina, On.le Armando Cusani
  6. Presidente della Provincia di Rieti, On.le Fabio Melilli
  7. Presidente della Provincia di Viterbo, On.le Giulio Marini
  8. Sindaco del Comune di Roma, On.le Walter Veltroni
  9. Sindaco del Comune di Frosinone, On.le Domenico Marzi
  10. Sindaco del Comune di Latina, On.le Vincenzo Zaccheo
  11. Sindaco del Comune di Rieti, On.le Giuseppe Emili
  12. Sindaco del Comune di Viterbo, On.le Giancarlo Gabbianelli
  13. Presidente UPI. Lazio, On.le Guido Milana
  14. Presidente UNCEM Lazio, On.le Ivano Pompei
  15. Presidente ANCI Lazio, On.le Ugo Sposetti
  16. Presidente LEGA Lazio, On.le Pietro Tidei
  17. Assessore regionale Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali, On.le Anna Teresa Formisano
  18. Direttore Dipartimento Sociale Dott. Salvatore Cirignotta
- ha trattato il seguente affare iscritto all'ordine del giorno:

Parere su proposta di deliberazione G.R. concernente: “ Articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2004, N. 6 – Definizione delle tipologie delle emergenze socio-assistenziali dei Piccoli Comuni e dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi in favore dei piccoli Comuni per le emergenze” (Assessore Formisano)

INTERVENTI:

(Vari)

omissis



Re

DETERMINAZIONI

LA CONFERENZA

1 - Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione della G.R. concernente: "Articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Definizione delle tipologie delle emergenze socio-assistenziali dei piccoli Comuni e dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi in favore dei piccoli comuni per le emergenze", con l'indicazione del termine per la presentazione delle domande per l'anno 2004 al 15 ottobre.



IL SEGRETARIO



- 2 AGO. 2004

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(Michele ANNESE)



ro